

COMUNE DI VIAREGGIO  
Provincia di Lucca

## ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. 19 del 6 MARZO 2019

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 126 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di MARZO alle ore 11,45, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	X	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	X	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	X	


### L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata da VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, prot. n. 39804 in data 30.6.2015, acquisita al prot. OSL n. 164 in data 01.7.2015, con la quale il suddetto istante rivendica un credito successivamente specificato nella cifra di stima di € 789.523,62 (settecentoottantanovemilacinquecentoventitre/62), riferentesi a richieste di rimborso di vari contribuenti per tasse, imposte e altri tributi e sanzioni erroneamente versati sino al 31.12.2013 a Viareggio Patrimonio S.r.l. che, all'epoca, gestiva i tributi di questo Ente;

Visto che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'istanza non può essere accolta in quanto i crediti di cui trattasi non hanno le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, requisiti indispensabili per il loro inserimento nella massa passiva;

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa per PEC (prot. n. 22819 del 04.4.2016 - prot. OSL n. 307 del 04.4.2016), ha comunicato all'istante motivi che ostano all'accoglimento della richiesta presentata;

Rilevato che in merito a questa nota - ricevuta in data 04.4.2016 - non risulta pervenuta nei termini previsti al citato art. 10-bis della L. 241/1990 alcuna comunicazione;



Ritenuto, pertanto, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente;

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;


**delibera**

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente presentata da VIAREGGIO PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per l'importo stimato di € 789.523,62 (settecentoottantanovemilacinquecentoventitre/62);
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini



---

I Componenti Dott. Quirino Cervellini



---

Dott. Fabio Dostuni



---

